



Trasmesso a mezzo pec

al Sindaco ed ai consiglieri comunali

Boissano 10.05.2024

Oggetto: istanza su salute pubblica e limiti ai campi elettromagnetici

Il Comitato Beallu Buinzan in persona del suo Presidente Alessandro Gandolfo (C.F. GNDLSN68H12A145E), residente in proprio ed in qualità di Presidente del Comitato Beallu Buinzan,

Premesso che

- l'art. 10 l. n. 214/2023 ha previsto che: "1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D."

Considerato che

- il limite attuale per le emissioni elettromagnetiche è di 6 V/m
- in ottica di prudenzialità, ragionevolezza e sostenibilità
- non esiste alcuna previsione medico-scientifica che dimostri l'assenza di rischi alla salute determinante da un innalzamento del limite suddetto
- il vasto numero di stazioni radio base installate nell'ultimo periodo nel Comune

- già altri Comuni hanno preso delle misure in materia limitando l'innalzamento dei livelli di campo elettromagnetico (es. doc. 1);
- la legge 214/2023 fa riferimento alla possibilità di attuare tali limitazioni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge e che tale legge è entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla G.U. 303 del 30.12.2023, quindi la scadenza dei 120 giorni è al 13.05.2024 e codesto Ente è ancora in tempo per agire;

INSTA

affinché codesta Spett.le Amministrazione, in ottica precauzionale e prudenziale, voglia immediatamente vietare con ordinanza contingibile ed urgente l'innalzamento del limite dei campi elettromagnetici oltre il 6 V/m fino ad accertamento medico-scientifici certi.

Cordiali saluti

Alessandro Gandolfo

In proprio ed in qualità di Presidente del

Comitato Beallu Buinzan

Si allega

- 1) Ordinanza Comune di Lavagna